

Codice A1709C

D.D. 31 agosto 2021, n. 762

**Rettifica determinazione n. 752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021 "Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 - Ridefinizione della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale nel Comune di Villareggia (TO). - Proponente istanza: C.A.P.A.C. - Consorzio Agricolo Piemontese per Agroforniture e Cereali - Società Cooperativa Agricola Siglabile C.A.P.A.C. Soc. Coop. Agricola" - Deliberazione d**



**ATTO DD 762/A1709C/2021**

**DEL 31/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Rettifica determinazione n. 752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021 “Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 - Ridefinizione della classe di capacità d’uso del suolo a scala aziendale nel Comune di Villareggia (TO). – Proponente istanza: C.A.P.A.C. - Consorzio Agricolo Piemontese per Agroforniture e Cereali – Società Cooperativa Agricola Siglabile C.A.P.A.C. Soc. Coop. Agricola” - Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n.6-3315.

Con dd n.752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021 si determinava tra l’altro: “*di stabilire che i suoli ubicati in Comune di Villareggia (TO) individuati al Foglio di Mappa n.14 Particelle 27, 26, 8 p, 19 p, 9 p, 53 p, 10 p, 30, 29, 28, 58, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 207, 64, 65, 39, 40p, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 25, di cui all’Istanza inviata il 10 luglio 2021 (acquisita al protocollo del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca con prot. n.18791/2021 del 12 luglio 2021) presentata dal Signor Chiadò Puli Renato, in qualità di Legale Rappresentante del C.A.P.A.C. - Consorzio Agricolo Piemontese per Agroforniture e Cereali – Società Cooperativa Agricola Siglabile C.A.P.A.C. Soc. Coop. Agricola, attualmente classificati in Classe II di capacità d’uso del suolo ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n.75-1148, sono riclassificati in Classe IV*”.

Considerato, relativamente al citato provvedimento n.752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021, che per mero errore materiale:

- nell’oggetto veniva citata la “*Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183*” in luogo della “*Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315*”;
- nelle premesse veniva indicato che “*Il Punto 3.1. dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale*

*del 10 settembre 2010” ha definito come inidonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo. ” anziché “Il Punto 3.4. dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.” ha definito, al fine di limitare il consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d’uso, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo inidonei all’installazione di impianti a biogas con potenza elettrica superiore o uguale a 250 kW che utilizzino una superficie di terreno classificato dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale superiore a 1,5 ettari.”;*

- nel richiamo dei dispositivi normativi veniva citata la *“Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”* anziché la *“Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n.6-3315 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.”*

Ritenuto pertanto di sostituire:

- l’oggetto della determinazione n.752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021 nella parte in cui citava la *“Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183”* con il seguente testo *“Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315”;*
- la premessa della determinazione n.752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021 nella parte in cui citava *“Il Punto 3.1. dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010” ha definito come inidonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo. ”* con il seguente testo *“Il Punto 3.4. dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n.6-3315 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.” ha definito, al fine di limitare il consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d’uso, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo inidonei all’installazione di impianti a biogas con potenza elettrica superiore o uguale a 250 kW che utilizzino una superficie di terreno classificato dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale superiore a 1,5 ettari.”;*
- il dispositivo normativo della determinazione n.752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021 nella parte in cui citava la *“Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”* con il seguente testo *“Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l’autorizzazione degli*

*impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010."*

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2008, n.30-12221 "Relazione Programmatica sull'Energia (D.g.r. 19 novembre 2007 n.26- 7469). Approvazione";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2009, n.32-11356 "Programmi Interregionali Cofinanziati PIC ex. L. 499/99 - Approvazione Linee guida e allocazione dotazioni finanziarie";
- vista la Determinazione Dirigenziale 27 luglio 2009, n.638/DB1108, "Legge 23/12/1999, n.499 - Programma Interregionale Cofinanziato (PIC) n. 1e - Misura 5 - Azione 2. Affidamento a IPLA dell'analisi del consumo di suolo agricolo in Piemonte. Impegno di spesa di euro 89.500,00 sul cap. 139319/09 (A.100684)";
- vista la Determinazione Dirigenziale 24 novembre 2009, n.1201/DB1100 "Legge 23/12/1999, n.499 - Programma Interregionale Cofinanziato (PIC) n. 1e -Misura 5 - Azione 2. Affidamento a IPLA dell'attivit  di supporto alle scelte regionali in merito all'utilizzo di suolo agricolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Impegno di spesa di euro 30.000,00 sul cap. 139319/09";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n.88-13271, "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacit  d'uso dei suoli a scala aziendale";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n.75-1148 "D.G.R. n.32-11356 del 4.5.2009 - P.I.C. n. 1e Agricoltura e Qualit  - Misura 5 - Azione 2. Adozione della Carta della Capacit  d'uso dei suoli del Piemonte quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacit  d'uso dei suoli";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010;
- dato atto che, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n.10-396, la quale alle schede n. 230 e n. 231 ha individuato e regolamentato i procedimenti amministrativi di istruttoria delle domande pervenute, finalizzate alla ridefinizione della classe di capacit  d'uso del suolo a scala aziendale e di presa d'atto della classe di capacit  d'uso del suolo a scala aziendale, fissando in giorni 30 il termine di conclusione di detti procedimenti;
- attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n.1-4046;
- attestata la regolarit  amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n.1-4046;

determina

di sostituire:

- l'oggetto della determinazione n.752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021 nella parte in cui citava la *“Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183”* con il seguente testo *“Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n.6-3315”*;
- la premessa della determinazione n.752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021 nella parte in cui citava *“Il Punto 3.1. dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010” ha definito come inidonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo.”* con il seguente testo *“Il Punto 3.4. dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n.6-3315 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.” ha definito, al fine di limitare il consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d’uso, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo inidonei all’installazione di impianti a biogas con potenza elettrica superiore o uguale a 250 kW che utilizzino una superficie di terreno classificato dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale superiore a 1,5 ettari.”*;
- il dispositivo normativo della determinazione n.752/A1709C/2021 del 27 agosto 2021 nella parte in cui citava la *“Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n.3-1183 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”* con il seguente testo *“Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.”*

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino